

ALLEGATO A

Titolo	“CREDITO ORA” - MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEI SETTORI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E PER LE STORICHE ATTIVITA' PER IMPORTI FINO A 30.000€ CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19
FINALITÀ	Regione Lombardia, insieme al Sistema Camerale lombardo, per prevenire le crisi di liquidità delle micro e piccole imprese causata dall'emergenza sanitaria ed economica COVID 19 promuovono una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e le attività storiche e di tradizione (riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della L.R. 5/2019) in questa fase di difficoltà garantendo la continuità nelle attività.
R.A. PRS XI Lgs.	Econ.14.1.43 Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI
Soggetti beneficiari	Micro e Piccole Imprese aventi sede operativa in Lombardia (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) operanti nei seguenti settori (Codice Ateco Primario indicati di seguito: - 56.10.1 Ristorazione con somministrazione - 56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie - 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina Oltre a tali categorie possono accedere al contributo per abbattimento tassi anche le attività storiche e di tradizione (negozi e botteghe) riconosciute da Regione (i locali storici sono già inclusi negli Ateco precedenti). I beneficiari inoltre devono: - essere in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese ed essere attive; - essere in regola con il pagamento del diritto camerale; - avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo; - avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano

	cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); - per le concessioni nel Regime Quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'art.2 punto18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; - in caso di successivo inquadramento nel Regime De Minimis le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 22.000.000,00 di risorse di Regione Lombardia.
Fonte di finanziamento	A carico di Regione Lombardia sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo copertura sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.14656 a seguito di prelievo dal Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter d.l.18/2020, di cui al capitolo 20.01.110.14353.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	Possono beneficiare del contributo le imprese che stipulino un contratto di finanziamento con un istituto di credito e/o un Confidi iscritto nell'elenco di cui all'art. 112 bis TUB ovvero all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, per operazioni di liquidità: - di importo minimo 10.000 euro e massimo 30.000 euro - della durata da 12 a 72 mesi, di cui massimo 24 mesi di preammortamento - stipulato a decorrere dal 16 ottobre 2020 (data di entrata in vigore dell'Ordinanza Regionale n. 619 del 15 ottobre 2020). Regione Lombardia interviene per l'abbattimento degli interessi fino al 3% (e comunque non oltre il Tasso Annuo Effettivo Globale del finanziamento sottostante) fino ad un

	valore massimo di 2.500 euro, riconoscendo altresì una copertura del 50% degli eventuali costi di garanzia nel limite di 300 euro. Ogni impresa può presentare un solo contratto di finanziamento e tale contratto non deve essere già stato oggetto di agevolazione in conto interessi. Gli istituti di credito e i Confidi potranno acquisire forme di garanzia in coerenza con le loro politiche del credito, ivi incluse, nel rispetto del cumulo dei rispettivi regimi di aiuto, eventuali garanzie pubbliche nazionali o regionali.
Regime d'aiuto	L'agevolazione si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi. Decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe dell'aiuto SA.58547 conseguenti alla proroga al 30 giugno 2021 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", l'agevolazione sarà attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

	Qualora sia in vigore il regolamento “de minimis” valgono le seguenti disposizioni: - le agevolazioni saranno concesse a ciascuna impresa unica (così come definita all'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento) nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente artt. 5 e 3 del Regolamento in “de minimis”). Qualora la concessione di Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti; - gli aiuti “de minimis” di cui al presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento.
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione di un Bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro quarantacinque giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. L'assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” con prenotazione delle risorse secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro e non oltre il 31/03/2021.
Istruttoria e valutazione	Le domande di partecipazione alla Misura devono essere trasmesse direttamente dalle imprese esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale. Le imprese possono prendere visione dei requisiti per la presentazione della domanda accedendo al sistema informativo Bandi On Line (www.bandi.regione.lombardia.it) su cui troveranno altresì le specifiche indicazioni sul punto di accesso telematico per la presentazione della domanda. Le domande che superano l'istruttoria amministrativa-formale (finalizzata a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando),

	effettuata da Unioncamere Lombardia anche attraverso le Camere di Commercio, saranno ritenute ammissibili al contributo. Il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente, ad eccezione delle domande pervenute dall'apertura dello sportello fino al 31 dicembre 2020 che saranno approvate entro fine gennaio, stante che le risorse delle dotazione finanziaria sono di competenza dell'annualità 2021 e pertanto potranno essere concesse ed erogate a decorrere da gennaio 2021.
Soggetto Gestore	Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - effettuare (ove necessario) l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; - effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.; - realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia conddivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.

	Le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia. Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in tranches ossia il 30% a gennaio 2021, fino ad un ulteriore 70% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni. Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 gennaio 2021, una seconda relazione intermedia entro 31 marzo 2021 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai beneficiari di Unioncamere Lombardia anche attraverso la Camere di Commercio competenti territorialmente in un'unica rata applicando la ritenuta d'acconto del 4% subito dopo la ricezione della Determinazione di concessione del contributo da parte di Unioncamere Lombardia.